

Edizione di venerdì 25 settembre 2015

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Voluntary: conto libero o conto dedicato?](#)

di **Fabrizio Vedana**

PATRIMONIO E TRUST

[L'articolo 2929 bis e la nuova tutela del creditore](#)

di **Sergio Pellegrino**

CONTENZIOSO

[Il pericolo di decadenza non legittima ex se l'avviso anticipato](#)

di **Luigi Ferrajoli**

IMPOSTE SUL REDDITO

[La decadenza delle società agricole dal reddito catastale](#)

di **Luigi Scappini**

IVA

[Il regime del margine per le esportazioni e le importazioni](#)

di **Marco Peirolo**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di **Andrea Valiotto**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Voluntary: conto libero o conto dedicato?

di **Fabrizio Vedana**

Trasferire titoli e liquidità oggetto di emersione sullo stesso conto bancario o **aprirne uno nuovo?**

È questa una delle domande che molti si stanno facendo in questi, ultimi, convulsi giorni che precedono l'attuale scadenza del termine di presentazione delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

Proviamo a fare qualche riflessione sui pro e contro delle diverse possibili soluzioni, avendo riguardo anche alla decisione di rimpatriare in Italia o mantenere all'estero le attività finanziarie.

Per quanti hanno deciso o stanno decidendo di **mantenere le attività all'estero** occorre distinguere la situazione di quelli che lo hanno fatto (o lo stanno facendo) **intestando i beni ad una fiduciaria italiana** da quelli che, invece, hanno mantenuto (o stanno decidendo di mantenere) le attività su un conto direttamente a sé intestato.

Nel primo caso, al fine di poter perfezionare il cosiddetto rimpatrio giuridico dei beni, ottenendo i massimi sconti sulle sanzioni e l'affidamento alla fiduciaria del ruolo di sostituto d'imposta, con conseguente esonero del contribuente dall'obbligo di compilazione del quadro RW per gli anni successivi, sarà necessario sottoscrivere, per il tramite della fiduciaria, un **nuovo conto presso la stessa banca estera nella quale si trovano le attività finanziarie o in altra banca estera** scelta dal disclosante.

Le attività finanziarie potranno essere oggetto di investimento/disinvestimento ovvero di utilizzo per finalità di godimento personale anche **prima** del perfezionamento della procedura di emersione volontaria entro i limiti consentiti dal nuovo articolo 648-ter.1 del codice penale. Sarà la fiduciaria a doversi occupare di gestire, da un punto di vista fiscale, le diverse tipologie di operazioni poste in essere verificando altresì la rilevanza delle stesse ai fini dell'applicazione della normativa sul monitoraggio fiscale e delle altre normative italiane.

Nel secondo caso le attività rimarranno depositate presso la **stessa banca estera** nella quale si trovavano prima dell'avvio della procedura di collaborazione volontaria; investimenti e/o disinvestimenti, così come eventuali altri utilizzi delle attività finanziarie, saranno autorizzati entro i limiti previsti dalle procedure interne delle singole banche e rimarranno **a carico del contribuente** tutti i conseguenti obblighi fiscali e di altra natura derivanti dall'esecuzione delle diverse tipologie di operazioni.

Qualora il disclosante intenda invece trasferire le attività oggetto di voluntary su una **banca italiana** dovrà in primo luogo verificare se l'istituto da lui prescelto è disponibile ad accogliere tali disponibilità e, in caso affermativo, acquisire informazioni sulla previsione o meno di un'operatività specifica.

Talune banche italiane, infatti, prevedono che le attività oggetto di emersione vengano depositate su un **conto dedicato**, sottoposto a specifici vincoli ovvero a restrizioni della **ordinaria operatività** almeno sino a quando la procedura di voluntary non verrà perfezionata attraverso il pagamento, a cura del contribuente, di imposte e sanzioni liquidate dall'Agenzia delle Entrate con invio di appositi F24.

Le citate restrizioni all'ordinaria operatività bancaria saranno oggetto di specifiche clausole contrattuali che il disclosante dovrà avere cura di leggere con attenzione prima di sottoscriverle per accettazione.

PATRIMONIO E TRUST

L'articolo 2929 bis e la nuova tutela del creditore

di **Sergio Pellegrino**

L'introduzione nel codice civile dell'**articolo 2929 bis**, rubricato *"Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito"*, ha generato un **allarmismo**, decisamente eccessivo, in alcuni interpreti, che hanno intonato immediatamente il ***de profundis*** per gli istituti che garantiscono, a determinate condizioni, la **protezione del patrimonio**.

Non voglio certo sminuire l'importanza dell'intervento realizzato dal **D.L. Giustizia**, che ha dato una **nuova possibilità ai creditori**, quella di **pignorare direttamente** i beni oggetto di un atto dispositivo a titolo gratuito **senza la necessità di ottenere una pronuncia giudiziale**, ma ne va analizzata l'effettiva portata, anche se soltanto con il trascorrere del tempo – il decreto è entrato in vigore infatti soltanto lo scorso 27 giugno –, questa potrà essere apprezzata appieno.

Per innescare la nuova disposizione, i beni che possono essere oggetto di espropriazione devono essere stati assoggettati dal debitore alla costituzione di **vincolo di indisponibilità**, interessando quindi, a titolo esemplificativo, i fondi patrimoniali piuttosto che gli atti di destinazione o i patrimoni destinati ad uno specifico affare, o di **alienazione compiuta a titolo gratuito**, potendo rientrare in questa accezione, ad esempio, gli atti di dotazione di un trust. Inoltre, alla luce di quanto previsto dal primo comma, riguarderebbe soltanto l'atto posto in essere **successivamente alla manifestazione del credito** (anche se compresa la portata operativa del **secondo comma**, che riconosce il potere di agire con l'azione esecutiva sul bene oggetto dell'atto dispositivo **anche al creditore anteriore** attraverso l'insinuazione nella procedura esecutiva avviata da altri).

Per gli **atti a titolo oneroso**, invece, **non cambia nulla**, potendo questi venire aggrediti ancora soltanto attraverso la **revocatoria**.

Se vengono rispettate le condizioni poste dalla norma, **il creditore può pignorare direttamente il bene**, senza la necessità di ottenere una pronuncia giudiziale come invece prevede la revocatoria: in altre parole è stata, di fatto, introdotta una **presunzione legale relativa** circa la **sussistenza del pregiudizio per il creditore** e la **consapevolezza del debitore** richieste dall'articolo 2901 del codice civile.

La possibilità del creditore di agire direttamente in esecuzione è condizionata al fatto che questi disponga di un **titolo esecutivo** e **trascriva il pignoramento entro il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole**.

Attraverso quella che a tutti gli effetti può essere considerata un'**inversione dell'onere della prova**, tocca al **debitore** opporsi agli atti esecutivi fornendo la prova che l'atto posto in essere non ha in alcun modo intaccato la garanzia patrimoniale.

Un aspetto delicato è, invece, quello della **pignorabilità del bene presso terzi che lo abbiano acquisito dal beneficiario dell'atto dispositivo a titolo gratuito**.

Il **dato letterale** della disposizione farebbe propendere per la sussistenza di una possibilità di questo tipo: se così fosse, però, **verrebbero rivoluzionati i principi generali** posti nel nostro ordinamento a tutela dell'acquisizione del diritto da parte del terzo.

E' superfluo dire che il tema in questione necessita di un **pronto e adeguato chiarimento**.

CONTENZIOSO

Il pericolo di decadenza non legittima ex se l'avviso anticipato

di **Luigi Ferrajoli**

Con la **sentenza n. 710 del 10 marzo 2015**, la CTP di Lecce ha statuito che l'**imminente decadenza** del potere di accertamento **non giustifica l'emissione dell'avviso prima di 60 giorni** dalla chiusura delle operazioni di verifica, salvo che l'Ufficio finanziario non provi che il ritardo dell'accertamento è dovuto a cause di forze maggiore o, comunque, a fatti e a circostanze ad esso non imputabili.

Nel caso di specie, in conseguenza di una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza, un imprenditore pugliese era divenuto destinatario di un **avviso di accertamento** avente ad oggetto la contestazione di maggiori ricavi, ai sensi dell'art.41-bis del d.P.R. n.600/73.

Il contribuente aveva quindi impugnato il predetto avviso chiedendone l'annullamento ed eccependo, in particolare, la nullità del medesimo per **violazione degli artt.10, co.1, e 12, co.7, dello Statuto del Contribuente**, in quanto la notifica era avvenuta prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del PVC.

Costituitosi in giudizio, l'Ufficio delle Entrate aveva obiettato che l'emissione anticipata dell'atto era stata determinata da motivi di **"particolare urgenza"**, posto che il rispetto dei 60 giorni avrebbe provocato la **decadenza** dal termine per l'accertamento, previsto dall'art.43 del d.P.R. n.600/1973.

Orbene, la CTP chiamata a pronunciarsi nel caso in esame, dopo aver osservato che il PVC era stato consegnato al contribuente il 22 ottobre 2013 e che l'avviso era stato notificato il successivo 13 dicembre, quindi **dopo solo 52 giorni**, ha ritenuto che l'approssimarsi della decadenza dal potere di accertamento non è circostanza idonea e sufficiente *"a superare un'ipotesi di nullità che è a presidio di una garanzia costituzionale del contraddittorio e del diritto di difesa, riconosciuti al contribuente"* (principio espresso da SS.UU. Cass. n. 18184/13).

Invero, il citato comma 7 dell'articolo 12, nel richiamare il **"rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente"**, qualifica la norma come espressiva dei principi di "collaborazione" e "buona fede", i quali, ai sensi dell'art.10, co.1, devono improntare i rapporti tra contribuente e fisco e vanno considerati quali **diretta applicazione dei principi costituzionali** di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.), di capacità contributiva (art. 53) e di uguaglianza, intesa sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3), e quindi, in definitiva, come fondamenti dello Stato di diritto e canoni di civiltà giuridica (si vedano Cass. n. 3559/2009, n. 21070/2011 e n. 6627/2013).

Prescrivendo la norma *de qua*, una forma di **“collaborazione” tra amministrazione e contribuente** attraverso la previsione di un termine dilatorio di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica, prima della cui scadenza non può essere emanato l'avviso di accertamento, essa dispone di fatto un **intervallo temporale destinato a favorire l'interlocuzione tra le parti** anteriormente all'eventuale emissione del provvedimento, e cioè il contraddittorio procedimentale (strumento diretto non solo a garantire il contribuente medesimo, ma anche ad assicurare il **migliore esercizio della potestà impositiva**, con evidenti riflessi positivi anche in termini di deflazione del contenzioso).

Va da sé che l'inosservanza del termine dilatorio prescritto dall'art.12, co.7, in assenza di qualificate ragioni di urgenza, determina l'**invalidità dell'avviso di accertamento emanato prematuramente**, quale effetto del vizio del relativo procedimento, costituito dal non aver messo a disposizione del contribuente l'intero lasso temporale previsto dalla legge per garantirgli la facoltà di partecipare al procedimento stesso, esprimendo le proprie osservazioni (che l'Ufficio è tenuto a valutare), cioè di attivare il contraddittorio procedimentale.

Anche la deroga prevista per i **“casi di particolare e motivata urgenza”**, in presenza dei quali l'Ufficio è esonerato dal rispetto del termine dilatorio, non individua con certezza nell'atto impositivo la (unica) sede in cui la “motivata urgenza” deve essere adottata dall'Ufficio: *“l'uso del termine “motivata” non implica, infatti, necessariamente il richiamo alla motivazione dell'avviso di accertamento”* (cit. SS.UU. Cass. n. 18184/2013).

Ne deriva che a fronte di un avviso di accertamento emesso **prima della scadenza del termine de quo e privo dell'enunciazione dei motivi di urgenza** che lo legittimano, il contribuente potrà anche limitarsi ad **impugnarlo per il solo vizio della violazione del termine**: spetterà all'**Ufficio l'onere di provare la sussistenza del requisito esonerativo dal rispetto del termine** e, dunque, in definitiva, al **giudice**, a seguito del dibattito processuale (e senza, perciò, che il contribuente subisca alcuna menomazione del diritto di difesa), **stabilire l'esistenza di una valida e “particolare” ragione di urgenza**, idonea a giustificare l'anticipazione dell'emissione del provvedimento.

Poiché nel caso di specie, la CTP di Lecce ha ritenuto che **“l'Agenzia si è limitata ad indicare l'imminenza del termine di decadenza come unica causa giustificativa della deroga, ma non ha provato che il ritardo dell'accertamento sia dovuto a cause di forze maggiore o, comunque, a fatti e circostanze ad essa non imputabili”**, il ricorso dell'imprenditore è stato **accolto**.

IMPOSTE SUL REDDITO

La decadenza delle società agricole dal reddito catastale

di **Luigi Scappini**

È indubbio per gli operatori del settore ma non solo, che la forma societaria più idonea a operare nel settore dell'agricoltura sia quella della **società semplice**, tuttavia, anche le tipologie più complesse, a partire dalle società di persone, siano esse Snc o Sas, per arrivare alle Srl e Spa trovano a oggi utilizzo.

In fin dei conti, è da sempre che è discussa quale sia tra la società codificata, quella semplice e quella cooperativa la migliore per il settore, dibattito alimentato dall'inadeguatezza delle forme esistenti.

Punto di partenza resta comunque la condivisione di un concetto di società basata su di un contratto agrario pluriennale associativo o, per meglio dire, di un contratto ove due o più persone si associano conferendo non solo denaro ma anche **fattori produttivi**.

Una buona occasione per individuare e delineare compiutamente una forma societaria precipua e nuova per il settore agricolo, era la riforma di cui alla legge delega n. 57/2001, tuttavia, nonostante un'indiscussa modernizzazione del comparto, si è assistito esclusivamente a un'incentivazione allo sviluppo della forma societaria attraverso una tipizzazione della società in ragione dell'attività svolta.

Tale indirizzo è proseguito con il D.Lgs. n. 99/2004 con cui è stata introdotta la figura della **società agricola** senza tuttavia definirla compiutamente quale forma societaria a sé stante.

Infatti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto richiamato, si definiscono società agricole quelle che hanno quale **oggetto esclusivo** le attività di cui all'articolo 2135 codice civile. Evidente è una tipizzazione della società in funzione dell'attività che essa svolge e non il contrario.

Ne deriva che si ha società agricola quando la stessa contiene nella propria ragione sociale (se trattasi di società di persone) o denominazione sociale (se trattasi di società di capitali) l'**indicazione** di "società agricola" e quando ha quale oggetto sociale l'"esercizio esclusivo" delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile. Ma nella pratica, che cosa deve intendersi per esercizio esclusivo?

Sul punto torna utile quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la Circolare 50/E/2010 ove si afferma che l'esclusività deve essere non solo formale ma anche **effettiva** e quindi sostanziale.

In deroga a tale principio, nella circolare è stato chiarito che la società agricola può porre in essere altre attività, senza perdere i propri requisiti, quando le stesse siano funzionali allo svolgimento dell'attività principale, nonché esclusiva.

Ne deriva che, a titolo di esempio, possono considerarsi **strumentali e necessarie** allo svolgimento dell'attività principale la locazione di nuovi terreni oppure l'accensione di un finanziamento per l'acquisto di un bene strumentale.

Anche la **detenzione di partecipazioni** in società non è una causa di decadenza, tuttavia, queste ultime devono svolgere anch'esse esclusivamente attività agricole e i dividendi percepiti non devono essere maggiori dei ricavi derivanti dall'attività tipica svolta.

Da un punto di vista fiscale, le società agricole come definite dall'articolo 2 richiamato, a oggi, godono della facoltà di poter **optare** per la determinazione del reddito secondo le regole previste dall'articolo 32 Tuir e quindi su base **catastale**.

Ma, proprio in riferimento a questa possibilità concessa dal Legislatore di optare per una determinazione del reddito in via forfettaria in ragione di quella naturale analitica quale contrapposizione costi-ricavi, che cosa succede quando la società di fatto, ai fini fiscali non rispetta i parametri richiesti per poter considerare l'attività come rientrante tra quelle di cui all'articolo 32 Tuir?

Tale fattispecie si potrà verificare per tutte quelle attività in cui il legislatore fiscale ha posto un parametro quantitativo da rispettare e quindi, ragionando per difetto, ne sono escluse solamente la coltivazione del terreno e la silvicoltura.

A queste si devono aggiungere, per derivazione civilistica di cui all'articolo 2135, anche le prestazioni di servizi.

Sul punto il dato normativo è a dir poco criptico poiché, in maniera asettica l'articolo 3, comma 2 afferma che *"Il reddito derivante dal **contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali non ricomprese nella determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi va calcolato secondo le ordinarie regole per la determinazione del reddito di impresa**"*.

In considerazione di quanto detto, il venir meno del rispetto dei parametri richiesti dall'articolo 32, comporta la riconduzione del reddito alle **regole ordinarie** e quindi a quelle di cui all'articolo 56 Tuir.

Infatti, bisogna ricordare come, per quanto riguarda l'attività di allevamento di animali in misura eccedente rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale non si renderà azionabile la determinazione forfettizzata ex articolo 56, comma 5 Tuir, in quanto non richiamata dall'articolo 1, comma 1093 della Finanziaria 2007, mentre per le attività connesse, di prestazioni di servizi e di produzione in serra, la determinazione forfettizzata ex articolo

56-*bis* Tuir è inibita dal comma 4 dell'articolo richiamato.

IVA

Il regime del margine per le esportazioni e le importazioni

di **Marco Peirola**

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.L. n. 41/1995, le esportazioni di beni assoggettate al regime del margine si considerano **non imponibili** ai fini IVA. In pratica, sulla differenza (cd. "margine") fra il prezzo di vendita e quello di acquisto non è dovuta l'imposta.

Le cessioni per le quali la norma in esame dispone che il margine si qualifica come non imponibile sono:

- le cessioni all'esportazione (art. 8 del D.P.R. n. 633/1972);
- le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-*bis* del D.P.R. n. 633/1972);
- le cessioni nei confronti di viaggiatori extracomunitari (art. 38-*quater* del D.P.R. n. 633/1972);
- le cessioni con trasporto/spedizione dei beni nel territorio della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino (art. 71 del D.P.R. n. 633/1972);
- le cessioni nei confronti di organismi internazionali e sovranazionali e di rappresentanze diplomatiche e consolari (art. 72 del D.P.R. n. 633/1972).

L'art. 36, comma 6, del D.L. n. 41/1995 prevede, tuttavia, che, per le cessioni all'esportazione e le operazioni a queste assimilate, effettuate dai rivenditori che adottano il **regime globale del margine**, il costo dei beni esportati **non concorre alla determinazione del margine**; a tal fine, la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale è effettuata l'esportazione.

Ciò significa che al momento di effettuazione dell'esportazione o della cessione ad essa equiparata, i dati relativi al bene oggetto di cessione devono essere espunti dal calcolo per masse al fine di calcolare, **in via analitica**, il margine dell'operazione con l'estero.

In base all'art. 37, comma 3, del D.L. n. 41/1995, il margine analitico relativo all'esportazione o all'operazione ad essa assimilata, in quanto non imponibile ai fini IVA, concorre alla determinazione della **percentuale del 10%** ai fini dell'acquisizione dello *status* di **esportatore abituale**.

Passando ad esaminare le **importazioni**, in via di principio, è dovuta l'IVA all'atto dell'introduzione dei beni nel territorio dello Stato, con la conseguente inapplicabilità del regime del margine alla successiva cessione.

Tuttavia, l'art. 36, comma 2, del D.L. n. 41/1995 prevede un'**eccezione**, consentendo al

rivenditore nazionale di optare per l'applicazione del **regime analitico** di determinazione del margine per le cessioni degli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione importati e per la rivendita degli oggetti d'arte acquistati dall'autore, dai suoi eredi o legatari.

In base all'art. 39 del D.L. n. 41/1995, per le importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione di cui alla Tabella A-bis, allegata al D.L. n. 41/1995, nonché per le cessioni degli oggetti d'arte effettuate dagli autori, dai loro eredi o legatari, l'aliquota IVA è pari al 10% (si veda anche il n. 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972).

In un primo tempo, l'Amministrazione finanziaria aveva chiarito che l'applicazione dell'aliquota ridotta sulle importazioni dei predetti beni è subordinata al rilascio, da parte dei competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di **apposita attestazione** dalla quale risulti, anteriormente all'importazione, il **carattere di oggetto d'arte e d'antiquariato** (C.M. 22 giugno 1995, n. 177, § 6).

In molti casi, tuttavia, gli uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali non rilasciano la predetta attestazione, ritenendosi non obbligati a tale adempimento, alla luce delle attribuzioni amministrative previste dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004. Infatti, è previsto che la spedizione in Italia da uno Stato membro o l'importazione da un Paese terzo dei beni in esame sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione, solo relativamente ai beni di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 42/2004.

In pratica, l'introduzione nel territorio nazionale di oggetti d'arte è disciplinata sotto un duplice aspetto, essendo previsto che, da un lato, ad essa si applica la disciplina che prevede, per l'importazione di tali oggetti, la riduzione al 10% dell'aliquota IVA e che, dall'altro, i medesimi oggetti, qualora possiedano i requisiti per essere classificati nell'ambito dei beni aventi interesse culturale, risultano assoggettati allo speciale regime di tutela previsto dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24 del 17 maggio 2010, ha riesaminato le indicazioni precedentemente rese dall'Amministrazione finanziaria allo scopo di fornire nuove istruzioni operative che consentano l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% con riferimento all'importazione di oggetti d'arte e di antiquariato, non rientranti nelle categorie per le quali non è previsto il rilascio di apposita certificazione, su richiesta degli importatori, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

In particolare, considerato che i predetti beni, di cui alla tabella allegata al D.L. n. 41/1995, non compresi nelle suddette categorie del Codice dei Beni culturali, sono individuati tramite indicazioni dello specifico **codice della Nomenclatura Combinata della Tariffa Doganale**, ai fini del riconoscimento della loro natura di "oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione" occorre procedere in base alle disposizioni comunitarie in materia doganale.

Infine, si ricorda che gli operatori che applicano il regime del margine hanno diritto di acquistare o importare beni/servizi senza applicazione dell'IVA, se ricorrono i requisiti richiesti

per l'acquisizione dello **status di esportatore abituale** (art. 37, comma 3, del D.L. n. 41/1995). In sostanza, la qualifica in esame, per i soggetti che effettuano anche cessioni dei beni in argomento, si acquisisce a condizione che l'ammontare delle cessioni all'esportazione e di quelle assimilate, aumentato del margine relativo alle operazioni non imponibili afferenti i beni assoggettati al particolare regime, effettuate e registrate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti, sia **superiore al 10% del volume d'affari**, al netto dei corrispettivi relativi:

- alle cessioni dei beni in transito e a quelle dei beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- alle operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, di cui all'art. 21, comma 6-*bis*, del D.P.R. n. 633/1972.

Per ragioni di omogeneità, ai fini della determinazione della qualifica di esportatore abituale, nel volume d'affari va compreso, per le cessioni di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, **il solo margine, al netto dell'IVA**. Per tutte le finalità diverse dalla determinazione della suddetta qualifica, nel volume d'affari, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.L. n. 41/1995, rientra l'**ammontare complessivo dei corrispettivi** dovuti dai cessionari, al netto dell'IVA relativa al margine.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

LO SCAMBIO. COME GRAMSCI NON FU LIBERATO



Giorgio Fabre

Sellerio

Prezzo – 24

Pagine – 536

È quasi automatico immaginare la prigionia di Antonio Gramsci come un monotono decennio di isolamento intransigente e intellettualmente operoso. Una condizione movimentata soltanto da difficili e rarefatti contatti con l'esterno e da una assai controversa partecipazione al dibattito politico. A render ancor meno esatte certe correnti rappresentazioni ha contribuito la continua polemica su colpe, responsabilità o tradimenti. Lo scambio è l'accurata e ineccepibile ricostruzione della detenzione di Gramsci e soprattutto dei ripetuti tentativi di liberarlo (a lungo ignorati o negati). Una ricostruzione che aiuta a caratterizzare meglio la vera immagine di un grande pensatore e leader politico, prigioniero del fascismo e di tempi terribili. L'obiettivo è quello di fare chiarezza di visioni mitiche o, all'opposto, di dietrologie complottarde. Ma non è la polemica il suo obiettivo, bensì riuscire a districare l'ingarbugliata matassa dei fatti che condussero alla fine a «come Gramsci non fu liberato». I tentativi furono un certo numero, operati da più parti (Gramsci per primo), condotti da diversi agenti, con vari intermediari e per via di trattative sotterranee che si intersecavano con affari diplomatici e questioni di politica internazionale; tutti naufragati a causa di errori e di illusioni (di Gramsci stesso in primo luogo), per l'invincibile avversità di Mussolini, per l'indifferenza sostanziale di potenze politiche (quali il Vaticano e la Chiesa), ed inoltre per il convergere di circostanze ostili, piccoli calcoli politici contrari, ingenuità. E di fatto, alla medesima storia di una liberazione fallita appartengono vicende emerse a scoppio ritardato decenni dopo: sia le polemiche storiografiche che hanno ricamato le prime rivelazioni sulle trattative, sia i

depistaggi, gli occultamenti e le falsificazioni con cui si cercò di mascherare «segreti» imbarazzanti per molte parti. Su ognuno di questi momenti, soprattutto quelli poco noti o ignoti, si china la lente d'ingrandimento di Fabre: sui pezzi interessanti delle biografie di ciascuno degli agenti e degli attori alcuni dei quali finora sconosciuti, su tutte le carte che si incrociavano compresi biglietti apparentemente innocui o messaggi ritenuti indecifrabili, su tutte le coincidenze a prima vista irrilevanti, sui molti misteri, su certi inspiegabili comportamenti, mezze ammissioni, silenzi. Ne risultano pagine di storia investigativa e politica piene di sorprendenti illuminazioni su uno dei più opachi casi politici italiani. La loro lettura risulta avvincente anche nel metodo: il lavoro interpretativo di scoprire nuove fonti archivistiche e di incrociarle con altri dati.

ANIME NERE



Gioacchino Criaco

Rubbettino

Prezzo – 14

Pagine – 230

Un noir mozzafiato, esploso dal ventre della Locride, gravido di segreti malcelati. Anime nere traccia la parabola esistenziale di tre giovani figli dell'Aspromonte che, bramosi di conquistare una vita diversa da quella ricevuta in dote, intraprendono un cammino fuori dalle regole. Danno e subiscono violenza, in un crescendo febbrile che dilagherà sempre più lontano: dal nord Italia all'Europa. I personaggi, Luciano, Luigi e la voce narrante, percorrono sino in fondo il sentiero di sangue da loro stessi tracciato. Sono contigui alla 'ndrangheta. E cattivi. Ma alla loro cattività hanno contribuito in tanti. La distinzione fra il bene e il male è però netta, impietosa, anche se nella loro vita, oltre alla violenza e al dolore, c'è una realtà inaspettata, fatta di affetti, amore, arcaicità. E c'è il mondo modernissimo di Milano, dei traffici, della corruzione. Sulla loro strada incontrano trafficanti di droga, terroristi arabi, imprenditori, politici, in una commistione che riflette il volto impresentabile della Nazione.

IL GRINGO VECCHIO



Carlos Fuentes

Il Saggiatore

Prezzo – 18

Pagine – 201

Nel 1913 Ambrose Bierce, scrittore e giornalista statunitense ormai settantenne, noto per un pessimismo tanto radicale e beffardo da valergli il soprannome di Bitter, «l'amaro», scrisse agli amici parole d'addio, entrò in Messico attraversando il Rio Grande e – si dice – si unì alle truppe rivoluzionarie di Pancho Villa, per poi svanire nel nulla. Il mistero della sua scomparsa ha affascinato generazioni di scrittori, e il suo mito rivive nell'abbagliante immaginazione di Carlos Fuentes. Una morte gloriosa, anche se per una causa in cui non crede: a questo aspira Bierce, gringo vecchio e tormentato, montando una cavalla bianca sotto il sole arrabbiato e il vento crudo del deserto di Chihuahua. Terre abbandonate, fangaie, saline, vecchie miniere. Terre di indios non sottomessi, spagnoli rinnegati e disgraziati ladri di bestiame. Lo assillano i ricordi della guerra civile – Nono Reggimento dei Volontari dell'Indiana –, e la frivola civiltà nordamericana continua a solleticare il suo glaciale cinismo, già spinto al parossismo dalla tragica perdita di due figli. Meglio dunque morire per mano d'altri che di vecchiaia o di suicidio. Meglio la rivoluzione. In Messico il gringo vecchio entra in contatto con Tomás Arroyo, giovane generale di Villa, arrogante e passionale, e con Miss Harriet Winslow, compatriota ingenua e testarda che si ostina a non abbandonare l'hacienda dove è stata chiamata come insegnante, persino dopo la fuga dei proprietari. L'incontro fra queste figure – ognuna rinchiusa nella propria storia individuale e nei confini mentali del proprio retroterra nazionale, mentre sullo sfondo furoreggia la Storia – illumina l'epopea della rivoluzione messicana nella prospettiva del tragico e paradossale impatto fra due culture inconciliabili, eppure così intimamente legate l'una all'altra. E al dualismo Stati Uniti-Messico si affianca nel Gringo vecchio l'incessante contrasto universale fra realtà e illusione, natura e civiltà, amore e odio, speranza e disperazione, che fa di questo romanzo una delle più alte espressioni del simbolismo barocco e visionario di Fuentes, maestro riconosciuto della letteratura latinoamericana.

L'ALLEGRIA, IL PIANTO, LA VITA



Eugenio Scalfari

Einaudi

Prezzo – 18

Pagine – 152

La natura più profonda dell'uomo tende alla pace o alla guerra? Quale dei due sentimenti – il potere e l'amore – è quello che più fa girare la ruota della vita? E come si colloca la politica tra queste spinte contrapposte? Un diario vitalissimo in cui si intrecciano i ricordi, le pagine dei libri più amati, la passione per il mondo sempre accesa. Un vero e proprio zibaldone, avvincente e penetrante, scritto da uno degli intellettuali di riferimento del nostro tempo. «C'è un momento nella vita in cui viene voglia di raccontare i propri pensieri, gli incontri, i desideri, le sofferenze, la gioia e la fatica del vivere, l'allegria e la tristezza. A me è venuto in mente da molto tempo e l'ho anche fatto nei libri che ho scritto e l'ho cercato in quelli che ho letto, ma non ho mai usato la forma del diario. Adesso, forse perché sono vicino alla fine del viaggio, quella voglia m'è venuta». Guardando ai grandi modelli classici, dagli Essais di Montaigne allo Zibaldone di Leopardi, Eugenio Scalfari compone con sapienza e fervido acume il suo breviario filosofico, personalissimo e universale. Il passato infatti è un deposito. Vive nella memoria, cambia con la memoria. Non è un cimitero, niente affatto, piuttosto una sorgente a cui attingere riflessioni, letture amate, aneddoti. Per la prima volta nella scrittura di Scalfari, è la forma letteraria del diario a dare scansione al pensiero. A essere registrati non sono tanto gli accadimenti, ma i mutamenti interiori generati dalla realtà intorno. L'insoddisfazione per la classe dirigente attuale, per esempio, e per il popolo che la seleziona ed elegge. L'esigenza di riaccostarsi a certi classici del pensiero politico, da Bakunin a Mazzini a Machiavelli. Ma anche il ricordo intimo di momenti dolorosi, privati e pubblici, che lo hanno portato al pianto. Un nuovo tassello di quel mosaico intellettuale che Eugenio Scalfari va disegnando libro dopo libro, tenendo fortemente insieme le diverse generazioni di cui è fatto il suo pubblico.

LA BIBLIOTECA DI NONNA HULD



Thorarinn Leifsson

Salani

Prezzo – 13,90

Pagine – 224

Albertína ha undici anni, e vive con i suoi genitori nel nuovissimo complesso residenziale La Gabbia Dorata, in un appartamento senza libri, perché la lettura è considerata dannosa per i bambini e da tempo è stata bandita ogni forma di parola scritta e di informazione. Il suo unico rifugio è il bagno, dove può leggere cose interessanti come «balsamo nutriente per capelli» e «una pastiglia due volte al giorno». La città intorno a lei è ostile e deserta, le gru dei cantieri incombono ovunque e i suoi genitori sono sempre tristi e preoccupati per le continue visite di un rappresentante della perfida Banca Aurea, detentrica del mutuo stipulato per l'acquisto di quel terribile appartamento. Anche a scuola, nell'Istituto Cimici, le cose non vanno molto meglio, visto che gli studenti devono calcolare rate e interessi tutto il giorno. Ma poi, un giorno, nell'asettica Gabbia Dorata arriva la trisavola di Albertína, la bizzarra Nonna Huld, con la sua sterminata, polverosa e interessantissima biblioteca e ha inizio la più straordinaria delle avventure per salvare il mondo dalla cattiveria e dell'ignoranza.